



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere  
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, del 12/07/2023, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di previdenza iscritta al **N. 11231 /2016 R.G.** promossa da:

**TOMMASO DIANA**, nato a Casal di Principe, il 15/10/1954, e residente in Francolise, alla via Case Sparse, P.co Pietra, n. 7P, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente dagli Avv.ti Giuseppe e Paola GALLO, presso i quali elettivamente domicilia in via Calderisi, n. 3, Villa Di Briano, come da procura in atti,

*RICORRENTE IN OPPOSIZIONE*

CONTRO

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS)**, in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti,

*RESISTENTE*

**Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito – cessazione attività coltivatore diretto**

**Conclusioni delle parti:** come da rispettivi atti introduttivi e da verbali d'udienza

**Motivi in fatto e in diritto della decisione**

Con ricorso introduttivo del 27 dicembre 2016 l'odierno ricorrente, permesso *di* aver ricevuto in data 22 novembre 2016 notifica dell'avviso di addebito n. 328 2016 000 5710 053 000, emesso per contributi accertati e dovuti a titolo di IVS coltivatori diretti, annualità 2015, per la somma complessiva di euro 7.393,26, ha adito l'intestato Tribunale al fine di

ottenerne la declaratoria di nullità ed illegittimità del titolo e la pronuncia di non debenza delle somme per svariati motivi e, segnatamente:

- Decadenza dal diritto alla riscossione delle somme ex art. 25 D.lgs. 46/1999;
- Cessazione dell'attività nel novembre-dicembre 2010 per motivi di salute, che è stata proseguita dalla sorella Rosa Diana;
- Cancellazione dall'elenco dei CD dal 31.12.2010 – restando solo titolare figurativo della ditta – e iscrizione della sorella dal 18.3.2011;
- Già adempiuto pagamento della contribuzione per la predetta annualità, per la sola sorella;
- In subordine, sproporzione delle sanzioni.

Sulla scorta di tali premesse, insistendo per la fondatezza delle proprie prospettazioni, ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese del giudizio, anche per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., e distrazione per anticipo fattone.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio in data 9 gennaio 2018 il resistente INPS, *che* ha eccepito la tardività dell'opposizione di merito, la mancata richiesta di cancellazione dagli elenchi di CD del ricorrente, l'obbligo di questi (tra l'altro ammesso in ricorso) - quale titolare figurativo della azienda agricola - di pagare la contribuzione per la sorella Rosa, contribuzione anch'essa portata dall'avviso di addebito opposto.

Ha concluso per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.

Acquisiti i documenti in atti ed esperita prova orale, concesso il termine per il deposito in telematico di note scritte sostitutive d'udienza, contenenti in sintesi le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Preme innanzitutto sottolineare che è noto che la causa ha avuto un *iter* travagliato, caratterizzato dal mutamento del Giudice Istruttore, dall'assenza reiterata dei testimoni, dai rinvii d'ufficio per le maternità della scrivente.

### **Premessa**

Giova evidenziare che con l'**avviso di addebito**, la cui disciplina è dettata dall'art. 30 del dl 78/2010, non è più necessaria la formazione del ruolo da parte dell'Inps e la trasmissione dello stesso all'agente della riscossione che doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella.

L'atto di determinazione della pretesa e l'atto costituente titolo per dare esecuzione alla pretesa e che intima il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata sono unificati, per cui l'avviso di addebito assorbe le funzioni che prima erano svolte dalla cartella esattoriale e dal ruolo.

Nulla cambia invece per la fase esecutiva, che rimane affidata all'agente della riscossione e continua a svolgersi con gli stessi strumenti e modalità della cd. esecuzione esattoriale.

Nel caso in cui il debitore non provveda al pagamento delle somme dovute, versandole nel termine di sessanta giorni dalla notifica all'agente della riscossione territorialmente competente indicato nell'avviso di addebito, il concessionario potrà procedere senz'altro incombente ad espropriazione forzata.

Avverso l'avviso di addebito il destinatario ha i medesimi strumenti di tutela previsti nei confronti dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, e dunque l'opposizione prevista ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999, l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi (art. 29 D. lgs. cit.).

Occorre precisare – in ordine alla esatta qualificazione giuridica della odierna domanda – che questione cruciale è inquadrare correttamente che tipo di strumento di tutela abbia azionato in giudizio parte ricorrente, onde verificarne la proponibilità e l'ammissibilità.

Ciò, in quanto è data al contribuente facoltà di esercizio di più azioni giudiziarie, anche con un unico atto.

La Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il ricorso avverso pretese non di natura strettamente tributaria (contributi previdenziali o assistenziali, sanzioni amministrative, altre somme dovute all'erario non costituenti tributi in senso stretto) è ammissibile mediante tre opzioni:

a) ricorso ai sensi dell'**art. 24 comma VI e dell'art. 29, comma II, del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46**, che consentono innanzitutto di rivolgersi al giudice del lavoro ex art. 442 c.p.c. per formulare opposizione “... *contro l'iscrizione a ruolo*” per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva; trattasi di strumento finalizzato ad ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva (Cass. n. 17978 del 2008) nei confronti dell'ente impositore, cui “*il ricorso va notificato*” (art. 24, co. 5, d.lgs n. 46/99) e che, dunque, è il legittimato passivo della domanda.

Tuttavia, l'art. 29, co. 2, del d.lgs n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “*le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie*”.

b) Proposizione dell'opposizione ai sensi del combinato disposto ex artt. 615 e 618 c.p.c., con cui è possibile proporre opposizione all'esecuzione al giudice del lavoro, quando l'esecuzione non è ancora iniziata, o al giudice dell'esecuzione, se la medesima è stata invece avviata, eccependo questioni di merito riguardanti la pignorabilità dei beni o l'esistenza di fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito) “*quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata*”;

c) proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex **art. 617 c.p.c.** per vizi formali dell'atto esecutivo riguardanti il titolo o la cartella di pagamento avanti al giudice del lavoro o al giudice dell'esecuzione a seconda del caso che l'esecuzione sia stata iniziata o meno. Inoltre, rammenta che questo triplice sistema di tutela giurisdizionale fa sì che sia ammessa la possibilità per il contribuente di proporre con un unico atto sia l'opposizione per motivi di merito della pretesa contributiva sia l'opposizione per motivi di forma dell'atto presupposto.

Così come in materia di riscossione delle imposte (*cf.* Cass. SS.UU. n. 5791/08), anche nel caso di riscossione dei contributi previdenziali, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto della sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.

Tale nullità può giustamente essere fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificato, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'articolo 617 c.p.c., o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto, non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, perché la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella.

Pertanto, spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, la corretta qualificazione dello strumento di tutela azionato, onde valutarne anche l'ammissibilità e la procedibilità, verificare la scelta compiuta dall'opponente.

Ebbene, in ragione di tutto quanto ricostruito, questo Giudice ritiene che il ricorrente abbia inteso azionare tanto un'opposizione al ruolo, nella misura in cui contesta la debenza nel merito delle somme per la cessazione dell'attività di coltivazione diretta; tanto un'opposizione agli atti esecutivi, per l'eccepita decadenza (*cf.* ricorso, conclusioni).

### **Opposizione ex art. 617 c.p.c.**

La presente opposizione, nella parte in cui solleva doglianza in ordine alla decadenza è inammissibile, in quanto tardivamente proposta.

Occorre rilevare che, difatti, nel caso oggetto della presente controversia, parte opponente ha depositato la presente opposizione in data 27 dicembre 2016. Tuttavia, da quanto emerge agli atti, la notifica dell'avviso di addebito *de quo* si è perfezionata in data 22 novembre 2016; la circostanza è pacifica e non è stata fatta oggetto di contestazione. Del resto, in ricorso alcuna censura è sollevata in ordine alla notifica dell'atto impugnato.

Pertanto, precluse risultano le doglianze formali circa il *quomodo executionis*, da far rilevare nel più breve termine di 20 giorni secondo quanto prescritto dall'art. 617 c.p.c.

Rientra sicuramente in tale categoria la decadenza ex art. 25 D. lgs 46/1999, il cui sindacato è quindi in questa sede radicalmente precluso.

**L'art. 25 cit. del d.lgs.46/1999** prevede effettivamente un termine di decadenza - *“Con la conseguenza che l'esigenza di non lasciare il debitore esposto alla procedura di recupero esattoriale per un tempo irragionevole”* (cfr. Cass. sentenza 2 febbraio 2016, n. 1975).

La norma stabilisce infatti che i contributi o premi dovuti dagli enti pubblici previdenziali sono *iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:*

*a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;*

*b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.*

La previsione di tale norma va, peraltro, coordinata con quella contenuta nel sesto comma dell'art. 36, secondo la quale le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004 (comma prima sostituito dall'art. 78, comma 24, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'art. 38, comma 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e poi così modificato dall'art. 4, comma 25, L. 24 dicembre 2003, n. 350).

È agevole arguire che, avendo riguardo al tenore letterale della norma, con l'espressione *“iscritto a ruolo”* il legislatore abbia voluto far riferimento ai ruoli formati entro un determinato arco temporale e, quindi, non ancora usciti dalla disponibilità dell'ente creditore. Tuttavia, la mancata opposizione in 20 giorni rende inammissibile la censura.

Per completezza va precisato che l'intervenuta decadenza non osterebbe comunque all'accertamento nel merito della debenza delle somme richieste.

Le più recenti pronunce di legittimità (cfr., fra le tante, Cass. n. 5963 del 2018, Cass. nn. 19708 e 15211 del 2017), in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda agli Enti previdenziali per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che essi agiscano nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto

di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito.

Da ultimo, la Cassazione (cfr. ordinanza 29 ottobre 2019, n. 27726) ha statuito: *“Depongono nel senso dei richiamati principi: il tenore testuale della norma, che parla di “decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito” e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie; l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (posto che per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione); la non conformità all'art. 24 Cost. di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie; la ratio dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (cfr. Corte cost. ord., n. 111 del 2007), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza; il rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale”.*

Ora, data la natura meramente processuale del potere di iscrizione a ruolo e l'inesistenza di effetti estintivi dell'obbligo contributivo determinati dal verificarsi della decadenza in oggetto, se la parte ricorrente si limiterà ad eccepire la decadenza senza alcuna censura sul merito della pretesa, il Giudice dichiara sì l'inefficacia della cartella e dell'iscrizione a ruolo, ma – a fronte della richiesta da parte dell'Inps di accertare la debenza dei contributi omessi (cfr. conclusioni delle comparse di costituzione) - potrà sindacare la fondatezza della pretesa fatta valere con il procedimento di riscossione esattoriale.

Del resto, la pronuncia da adottare non potrebbe consistere nel mero annullamento delle cartelle o degli avvisi di addebito, ma dovrebbe sempre vertere sulla sussistenza o meno dei presupposti per richiedere la contribuzione. In sostanza con il giudizio di opposizione viene introdotto un ordinario processo di cognizione nel quale *“l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo, portato nella cartella, sia pure nella minore misura residua ancora dovuta, senza che ne risulti mutata la domanda”* (così Cass. n.5763/02). In concreto *“la cartella esattoriale deve ritenersi un titolo esecutivo (di formazione stragiudiziale) che non può scindersi nelle varie poste: o viene confermata in toto oppure, in caso di modifica del credito a seguito del giudizio di merito, deve essere in toto revocata e l'ente previdenziale ben potrà chiedere la condanna dell'opponente al pagamento di quelle poste (o di parte di esse) di cui risulti ancora la debenza”* (Corte d'Appello di Genova, sentenza n.701/02; conforme, Corte d'Appello di Torino, sent. n.882/07).

## **Merito**

Residua, quindi, il vaglio delle censure di merito, ammissibili perché il ricorso in opposizione è stato presentato entro il termine di 40 giorni, contrariamente a quanto eccepito dall'Istituto Previdenziale.

**Diana Tommaso**

È opportuno, *in primis*, procedere ad una ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

Come è noto, l'**art. 2 L. n. 9/1963** recita: *‘È condizione per il diritto o all'assicurazione di invalidità, e vecchiaia per i **coltivatori diretti**, mezzadri o coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni dei fondi o e per l'allevamento ed il governo del bestiame.*

*Con decorrenza dall'entrata in vigore della precedente legge, il requisito della abitudine nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1017, e dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisce per essi la maggior fonte di reddito”.*

Dal dato normativo emerge che le condizioni per assumere la qualifica di coltivatore diretto, e quindi per l'iscrizione negli elenchi, sono la diretta, abituale e manuale coltivazione del fondo, l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare del coltivatore non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità ed un fabbisogno di manodopera non inferiore a 104 giornate annue (*cfr.* Cass. n. 4810/95).

Secondo l'interpretazione giurisprudenziale, ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, la qualifica di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - è delineata dall'art. 2 della legge n. 1047 del 1957, che fa riferimento ai proprietari, affittuari, enfiteuti e usufruttuari che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame (il che implica che tali attività impegnino il coltivatore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituiscano la sua maggiore fonte di reddito), e dagli artt. 2 e 3 legge n. 9 del 1963, che pongono i requisiti specifici della prestazione lavorativa del nucleo familiare, non inferiore ad un terzo di quella occorrente e del fabbisogno lavorativo non inferiore a 104 giornate lavorative (da intendersi anche come numero minimo di giornate lavorative prestate dal coltivatore). Non è, quindi, richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione dei prodotti del fondo, anche solo in parte, al mercato, essendo sufficiente, invece, che il reddito prodotto (avente il carattere della prevalenza) sia destinato direttamente al sostentamento proprio del coltivatore e dalla sua famiglia (*cfr.* Cass. n. 6566 del 06/07/1998; Cass. n. 9208 del 09/06/2003).

Dunque, per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto, è necessario il concorso dei seguenti requisiti:

- a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
- b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame,
- c) nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro (104) giornate lavorative annue.

Il ricorrente ha avverso la debenza della pretesa contribuzione per l'anno 2015 facendo rilevare di aver smesso definitivamente di dedicarsi alla coltivazione dei terreni della sua azienda agricola sul finire dell'anno 2010.

Quanto dedotto è stato confermato anche dall'espletata istruttoria orale.

I due testi escussi, della cui attendibilità il giudicante non ha motivo di dubitare, anche perché a conoscenza diretta dei fatti, hanno dichiarato che l'opponente ha smesso di lavorare prima del 2015.

In particolare, il teste il teste Pasquale Cerasuolo, escusso all'udienza del 01/06/2022, ha dichiarato: *"Sono pensionato dal 2017 e prima ero bracciante agricolo, facevo lavori nella mia campagna; io ero bracciante agricolo sui terreni che mio padre mi ha lasciato in eredità, li coltivavo.*

*Conosco il ricorrente perché siamo paesani e perché io ho un appezzamento di terreno confinante con la sua proprietà; il terreno si trova a Francolise, zona Fuscinale; poi ce n'è un altro a Lenza dei Monti, dove il Diana ha la abitazione dove vive. Il ricorrente aveva la campagna e coltivava i terreni. Ha sempre fatto questo mestiere, fino ad una quindicina di anni fa. Che io ricordi ha smesso circa nel 2007 perché l'ho visto che non poteva camminare più, aveva i bastoni. Da quando lui ha cessato, dei terreni si occupa la sorella Rosa, che io vedo sempre in campagna: è una donna bassina, di corporatura normale, i capelli li tinge, e avrà più o meno una quarantina di anni. Che io sappia il Diana non è sposato e non ha figli. Quando ho detto che il ricorrente ha smesso di lavorare significa che non l'ho più visto sui terreni".*

Anche l'altro teste, sig. Giulio Diana, escusso all'udienza del 03/07/2023, ha dichiarato: *"Mio zio era bracciante agricolo. Non lavora più sui terreni da una quindicina di anni, da quando ha avuto il problema alle gambe: mi risulta che abbia l'articolazione dell'anca "consumata", per cui zoppica e cammina con le stampelle.*

*Io sono proprietario di un terreno confinante con il Fuscinale, accanto al terreno di mio zio a Lenza dei Monti, a Sant'Andrea del Pizzone, Francolise.*

*Da un certo periodo, sarà stato il 2006 o il 2007, non l'ho più visto lavorare. Lo ha sostituito mia zia Rosa Diana, che a volte si è occupata lei direttamente di coltivare il terreno, altre volte ha dovuto chiamare qualcun altro.*

*Zio Tommaso non si è mai sposato e non ha figli.*

*Quando ho parlato del mio terreno confinante con quello di mio zio preciso che esso è situato a Lenza dei Monti. Entrambi i terreni, mio e di mio zio, sono a Lenza dei Monti. Subito appresso inizia la località Fuscinale”.*

Ebbene, provata in giudizio la circostanza che il Diana è stato costretto a cessare la propria attività di coltivazione per l'insorgere di una patologia che lo ha reso zoppo e necessitante di appoggio per la deambulazione, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha ribadito più volte che “[...] *in materia di previdenza in favore di lavoratori autonomi, che la cessazione della attività comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notifica dell'evento prevista ai fini della cancellazione del nominativo del soggetto obbligato dagli elenchi dei prestatori di attività autonoma*” (cfr. *ex plurimis* Cass. 7105/1992; Cass. 6625/1996 e Cass. 9006/2001): in altri termini ciò che assume rilievo esclusivo ai fini dell'imposizione previdenziale è l'effettivo esercizio dell'attività; la cessazione dell'attività comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma, come invece pretenderebbe l'Inps. “*L'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria*”.

Tale circostanza non è stata smentita dall'Istituto Previdenziale, su cui grava la prova dello svolgimento effettivo dell'attività di conduzione diretta del fondo.

Com'è noto, il giudizio di opposizione a cartella esattoriale, *rectius* avviso di addebito, introduce un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale, al di là della posizione di convenuto formalmente assunta, l'ente impositore conserva la posizione di attore sostanziale con la conseguenza, in punto di riparto dell'onere probatorio, che è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa azionata.

Tanto premesso in diritto, a fronte della specifica contestazione dell'assunto dell'INPS, l'ente previdenziale avrebbe dovuto provare – trattandosi di attore in senso sostanziale – l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge per configurare un rapporto di coltivazione diretta, abituale e manuale, fonte della pretesa contributiva.

Nell'ipotesi *de qua* l'INPS, invece, non ha fornito la prova dello svolgimento di attività di conduzione diretta, fatto costitutivo per l'insorgenza del rapporto assicurativo e, dunque, dell'obbligo contributivo, né ha articolato mezzi di prova.

Invero, in omaggio agli oneri probatori ex **art 2697 c.c.**, l'ente creditore – attore in senso sostanziale – avrebbe dovuto dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa creditoria. La Suprema Corte, in proposito statuisce: “*In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi dell'art. 2 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, dà luogo ad un giudizio*

*ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito”(ex ceteris Cass. Sez. L, n. 23600 del 06/11/2009).*

Secondo il più recente indirizzo della Suprema Corte, cui va prestata adesione (Cass. n. 22862/2010; Cass. n. 12108/2010 in conformità peraltro a Cass. n. 19762/2008) in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo; ne consegue che nel giudizio promosso da un soggetto per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall'INPS, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso. L'opposto indirizzo giurisprudenziale, per lungo tempo dominante, secondo cui l'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio (cfr. Cass. n. 11751/2004, n. 23229/2004, n. 2032/2006, n. 384/2007) non risulta, infatti, conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci della controparte.

Tale onere non è stato assolto, non avendo l'Inps dimostrato che il ricorrente fosse coltivatore diretto nel 2015.

L'Inps non ha, dunque, fornito la prova della continuità della prestazione, del fabbisogno di giornate.

Valutando, invece, le testimonianze che, univocamente, attestano la mancata coltivazione del fondo a partire dal 2010, unitamente alla richiesta di cancellazione dagli elenchi dei coltivatori diretti (cfr. alleg. n. 3), alcuna contribuzione è dovuta da parte del ricorrente Tommaso Diana in proprio, quale coltivatore diretto.

### **Diana Rosa**

È dovuta, invece, la contribuzione che il Diana è tenuto a versare quale titolare figurativo in favore dell'unità attiva Rosa Diana, come da egli stesso ammesso in ricorso, dato che non vi è la prova agli atti dell'intervenuto pagamento, essendo gli F24 prodotti (cfr. alleg. 5) riferiti all'annualità 2011.

I contributi azionati nell'avviso di addebito opposto, infatti, riguardano anche la posizione di Rosa Diana, sorella dell'opponente, iscritta come unità attiva dell'azienda agricola di titolarità del fratello con decorrenza dall'1.1.2011 (cfr. domanda di iscrizione del 18.3.2011

alleg. n. 3) ed alla quale è riferibile un'attività di coltivatrice in seno all'azienda, espletata in modo prevalente come coltivatrice diretta.

Come è noto, il titolare appunto figurativo di un'azienda agricola è il soggetto che pur essendo proprietario del terreno ed il titolare della azienda agricola non si dedica attivamente e personalmente alla coltivazione del fondo, potendo lo stesso svolgere altra diversa attività.

In questi casi, unità attiva che si dedica personalmente e direttamente alla coltivazione del fondo è un altro soggetto, generalmente un componente del nucleo familiare del titolare figurativo.

Soggetto responsabile per tutte le obbligazioni gravanti sulla azienda agricola ed anche per le obbligazioni contributive, resta però il titolare "figurativo dell'azienda".

Ne consegue che il titolare seppure figurativo della azienda agricola è tenuto a versare i contributi obbligatori sia per sé e per la propria posizione che per i dipendenti lavoratori agricoli, ovvero per le cd. unità attive che di fatto si dedicano assiduamente e direttamente alla coltivazione del fondo, in quanto, mentre la posizione contributiva con tutte le obbligazioni di legge (versamento dei contributi) è riferita al "titolare figurativo", la posizione previdenziale è riferibile alla cd. "unità attiva" per la quale il titolare figurativo è tenuto al versamento contributivo.

Nel caso di specie come risulta confermato dalla documentazione allegata e da quanto sostenuto nel ricorso stesso, unità attiva dell'azienda agricola in questione dedita attivamente alla coltivazione del fondo deve ritenersi Rosa Diana, ragion per cui soggetto obbligato al versamento dei contributi obbligatori per sé e per le unità attive alla propria dipendenza deve ritenersi il ricorrente quale "titolare figurativo" dell'azienda medesima, senza che alcun rilievo abbia – pertanto - la circostanza dedotta e poi provata della cessata attività personale, rimanendo la sua una posizione figurativa.

Correttamente l'INPS in memoria costitutiva ha difeso il proprio operato, evidenziando di aver applicato la normativa vigente in tema di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori.

Così l'**art. 13 L. 09.01.1963 n. 9** prevede che *"per l'accertamento e la riscossione dei contributi di cui al precedente art. 9 si applicano, in quanto non siano in contrasto con le norme della presente legge, le disposizioni degli artt. 9, 10, e 11 del RD 24.09.1940 n. 1949 [...]"*.

L'**art. 9 RD n. 1949/1940**, rubricato *"Compilazione dei ruoli dei contributi e dei relativi riassunti"*, recita testualmente: *"A cura degli organi incaricati dell'accertamento è compilato, distintamente per comune, in base alle risultanze degli elenchi, un unico ruolo dei contributi indicati all'art.1"*.

E l'**art. 1** del regio decreto predetto *"Accertamenti dei contributi"* così statuisce: *"I contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per la invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, sono*

*accertati in confronto di ciascun agricoltore sia per ciò che concerne i contributi dovuti in proprio sia per quanto riguarda i contributi dovuti, salvo rivalsa, per conto dei dipendenti lavoratori*".

La distinzione tra c.d. "titolare figurativo" ed "unità attiva" dell'azienda agricola è confermata anche da quanto previsto dall'**art. 7 della L. 02.08.1990 n. 233**, che così dispone: *"Misure dei contributi previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.*

*1. Con decorrenza dal 1° luglio 1990 sono istituite, per gli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e successive modificazioni ed integrazioni, quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla tabella D allegata alla presente legge ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni [...]*

*[...] 3. I contributi per le singole unità attive appartenenti alle aziende comprese nelle diverse fasce sono determinati [...]*

*[...] 8. Per i soggetti iscritti alla gestione in qualità di unità attive, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, di età inferiore ai ventuno anni, le aliquote di cui al comma 3, lettera b), sono ridotte rispettivamente al 9,50 per cento e al 4,50 per cento [...]"*.

Per le suesposte considerazioni l'opposizione non può che essere accolta nella sola parte relativa ai contributi richiesti al Diana Tommaso in proprio.

### **Spese di lite**

L'Istituto convenuto va poi condannato al pagamento delle spese processuali, previa compensazione per la metà – attesa la soccombenza reciproca -, che si liquidano in dispositivo, secondo i valori minimi, avendo riguardo alla natura della controversia, involgente questioni di limitata complessità, alla tipologia seriale del contenzioso, alle fasi di giudizio.

Va respinta la domanda di risarcimento per temerarietà della pretesa creditizia. La domanda oltre ad essere genericamente formulata solo nelle conclusioni va respinta perché del tutto destituita di fondamento e non suffragata da un principio di prova.

### **P.Q.M.**

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:

- a) Accoglie parzialmente l'opposizione e dichiara che nulla è dovuto da Diana Tommaso a titolo di contributi IVS coltivatori diretti anno 2015, di cui all'avviso di addebito n. 328 2016 000 5710 053 000;
- b) Rigetta nel resto;

- c) Condanna l'INPS al pagamento delle spese di giudizio – previa compensazione per la metà - che liquida in complessivi € 1.360,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA, con attribuzione.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.

Si comunichi.

IL GIUDICE DEL LAVORO  
dott.ssa *Federica Ronsini*